



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio III - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Unità centrale di crisi

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – modifiche al “Provvedimento dirigenziale prot. DGSAF n. 2012 del 28 gennaio 2015”.

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTO l'articolo 16 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della Direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo “lingua blu” degli ovini;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 25 giugno 2010 recante “Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale”;

CONSIDERATO comunque il sussistere di situazioni di rischio di introduzione di virus influenzali in allevamenti presenti sul territorio nazionale e che è quindi opportuno mantenere in vigore alcune misure di controllo per garantire una pronta individuazione di ulteriore circolazione di virus influenzali e di biosicurezza per prevenire la possibile introduzione di virus influenzali;

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 2012 del 28 gennaio 2015 che ha abrogato il provvedimento dirigenziale prot. n. 27212 del 22 dicembre 2014 recante “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria” trasmesso con nota prot. DGSAF n. 2014 del 28 gennaio 2015;

CONSIDERATO che, in data 16 febbraio 2015 verranno rimosse tutte le misure previste per le zone di restrizione istituite a seguito della positività al sottotipo H5N8 ad alta patogenicità verificatesi in Regione Veneto;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e le caratteristiche produttive del comparto avicolo;

DISPONE

Articolo 1 Modifiche

1. L'articolo 1 del provvedimento dirigenziale prot. DGSAF n. 2012 del 28 gennaio 2015 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

Movimentazioni

1. A partire dal 16 febbraio 2015, data di rimozione delle misure di sorveglianza definite a seguito della conferma della positività al sottotipo H5N8 ad alta patogenicità verificatasi in Regione Veneto, la movimentazione di tacchini da carne su tutto il territorio nazionale è subordinata all'esecuzione, con esito favorevole, di:

- ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nei 5 giorni precedenti il primo carico;

- prelievo di 5 tamponi tracheali e 5 prelievi di sangue per capannone fino a un massimo di 20 campioni tamponi tracheali per la ricerca dell'antigene virale e 20 prelievi di sangue per il test sierologico nei 5 giorni precedenti il primo carico; nel caso in cui nell'allevamento fosse presente un solo capannone dovranno comunque essere effettuati 10 tamponi tracheali e 10 prelievi di sangue.

3. Al momento della visita in allevamento il Veterinario ufficiale, nel caso di evidenza di mortalità anomala, oltre all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di influenza aviaria conferisce all'IZS competente per territorio almeno 10 soggetti, distribuiti nei capannoni coinvolti.

4. Per il prelievo dei campioni di cui al precedente comma 1, i Servizi Veterinari possono avvalersi della collaborazione dei veterinari aziendali delle filiere avicole.”.


2. Il comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento dirigenziale prot. DGSAF n. 2012 del 28 gennaio 2015 è sostituito dal seguente:

“2. In deroga al precedente comma 1., le Regioni possono autorizzare le manifestazioni espositive amatoriali e i mercati avicoli a condizione che vengano applicati i protocolli di cui agli allegati II e III al presente provvedimento”.

Articolo 2
Disposizioni finali

1. Tutte le altre disposizioni, ivi compresi gli Allegati I, II e III, del provvedimento prot. DGSAF n. 2012 del 28 gennaio 2015 sono mantenute.
2. Il presente provvedimento può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e in forza delle indicazioni che potranno pervenire dalla Commissione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio Borrello)



Referente/Responsabile
Dott. Fabrizio Bertani
Dott.ssa Olivia Bessi

